



Andrea Raocagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web www.ic6imola.edu.it



Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: dispositivo di autorizzazione ex art. 1, co. 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura di beni, con le seguenti caratteristiche:

noleggio, di durata annuale, di n. 2 (due) apparecchiature multifunzione da tavolo, a colori, formato massimo carta A4;

VISTA la vigente normativa che obbliga le PP.AA. ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, qualora attive per la medesima categoria merceologica oggetto dell'approvvigionamento;

VISTO che tra le convenzioni Consip nella categoria merceologica delle multifunzioni a noleggio, a colori, con formato carta massimo A4, alla data odierna, risulta attiva la convenzione *Apparecchiature multifunzione in noleggio 1, Lotto 1;*

RITENUTA la predetta convenzione priva di caratteristiche essenziali, laddove la durata minima del noleggio prevista è di 36 mesi, e quindi non idonea a soddisfare per intero il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

VISTO l'art. 1, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la necessità di apposita autorizzazione specificamente motivata, resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora non si ricorra alle convenzioni in quanto il bene oggetto delle medesime è ritenuto non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali e per tali ragioni si intende procedere con acquisti autonomi;

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamati, con riguardo all'acquisto di che trattasi:

- 1) l'autorizzazione a non avvalersi della convenzione CONSIP attualmente attiva prima citata, in quanto non idonea a soddisfare per intero il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al competente ufficio della Corte dei Conti, ai sensi della L. 2015/208, art. 1, co. 510.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Cuciniello

Alla Corte dei Conti
Sede regionale dell'Emilia Romagna
Sezione regionale di controllo
emiliaromagna.controllo@corteconticert.it

TC/cb